



## Comune di BERGAZZO CON FIGLIARO (CO)

---

**ORDINANZA NR. 383 del 21.10.2008**

**OGGETTO: CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che il fenomeno della prostituzione su strada, grazie alle metodiche azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale di questo Comune con la collaborazione della Questura di Como nel nostro paese è evidentemente diminuito;
- che non si ha la certezza che il fenomeno sia debellato ma potrebbe ripresentarsi;
- che alcuni paesi limitrofi hanno adottato un'ordinanza specifica al riguardo;

**RILEVATO** che gli effetti del fenomeno derivanti dalla complessa articolazione di attività illegali connesse, oltre a ingenerare allarme sociale, incidono fortemente sulla sicurezza urbana;

**VALUTATO** che l'esercizio della prostituzione condiziona anche la sicurezza della circolazione stradale e quindi la pubblica incolumità, a causa di comportamenti improvvisi quanto inattesi da parte di coloro che, guidando autoveicoli si avvalgono di prestazioni sessuali a pagamento il cui numero non accenna a calare, nonostante le specifiche ordinanze emanate in materia di circolazione stradale per contrastare il fenomeno come risulta da centinaia di contestazioni elevate dalla nostra Polizia Locale sul territorio di competenza dall'emanazione delle ordinanze citate e riferite esclusivamente a tale infrazione;

**TENUTO CONTO** che il fenomeno suddetto, soprattutto sull'asse della S.P. 24 e in prossimità di nuclei abitati, costituisce un grave esempio di deterioramento culturale e morale, in modo particolare nei confronti di giovani e bambini;

**RITENUTO** che la presenza di persone dedite alla prostituzione oltre a creare intralcio e turbativa per l'ordine pubblico e la sicurezza stradale comprometta seriamente la tutela dell'ambiente ed il decoro del paese;

**VALUTATO** quanto più sopra ricordato anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla Cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative sull'ambiente per l'ordinato e sicuro vivere civile senza trascurare le continue lamentele provenienti dai residenti le cui case sono limitrofe alle strade ove viene esercitata la prostituzione;

**RITENUTO** quindi necessario adottare provvedimenti per prevenire e contrastare la prostituzione su strada con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica anche al fine di avversare – per quanto possibile - gli interessi criminali legati al suo sfruttamento;

**VISTI:**

- l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con Legge 24.07.2008 n. 125;
- gli articoli 1 e 2 lett. d) – e) del D.M. 05.08.2008 sull'incolumità pubblica e sicurezza urbana emanato dal Ministero dell'Interno;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24.7.2008 n. 125;



## Comune di BERGAZZO CON FIGLIARO (CO)

---

**VISTA** a deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 03 ottobre 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a specifiche ordinanze sindacali;

### **ORDINA**

- 1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano la prostituzione su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;**
- 2. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contrattare il soggetto dedito alla prostituzione; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza;**
- 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:**
  - di € 400,00 (quattrocento/00) con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma entro 60 giorni dalla commessa violazione o notificazione, per il trasgressore che commette l'illecito.**
- 4. Come previsto dall'art. 13 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, resta salva la possibilità per gli organi accertatori, di procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite o destinate a commettere la violazione o che ne sono prodotto.**

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Como, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Beregazzo con Figliaro, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento è trasmesso a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como;
- Questura di Como;
- Comando provinciale Guardia di Finanza di Como;
- Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Como;
- Compagnia Carabinieri di Cantù;
- Stazione Carabinieri di Olgiate Comasco;
- Polizia Provinciale di Como.

Contro il presente provvedimento, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Beregazzo con Figliaro, 21 ottobre 2008

Il Sindaco  
(Renato Casartelli)